



Romagna Acque

Società delle Fonti

ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Piazza Orsi Mangelli, 10 47122 Forlì – FC – tel. 054338411 fax 054338400

mail@romagnacque.it - mail@pec.romagnacque.it

www.romagnacque.it

R.E.A. FC 255969 - C.F. E P. I.V.A. 00337870406 REG. IMPR. FC

CAP. SOC. INT. VERS. EURO 375.422.520,90

SOC. CERT. SISTEMI DI GESTIONE

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 ISO 37001 UNI/PDR 125:2022

U

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0002880/2026 del 13/03/2026
Class.: 40 «[D2] ORGANI ASSEMBLEA SOCI - CONSIGLIO (CONVOCAZIONI-AZIONI - ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI - COMPENSI)»
Firma: [firma illeggibile]

Spett.le Comune di Forlì
Segreteria e Affari Generali
Invio per PEC data protocollo
Comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

e p.c.

Spett.li Soci di
Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Invio per PEC data protocollo

Al Presidente del Coordinamento dei Soci
Dott.ssa Antonella Danesi
Invio per PEC data protocollo
liviatellus@legalmail.it

Oggetto: Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 170/2025/VSGO – Razionalizzazione partecipazioni periodiche al 31.12.2023 del Comune di Forlì [Deliberazione Consiglio Comunale n. 106 in data 19 dicembre 2024] - PEC Comune di Forlì del 17.02.2026 prot. n. 19353 ns. prot. n. 1790 in pari data - Riscontro

In riscontro alla PEC pervenuta dal Comune di Forlì riferita all'oggetto si forniscono i chiarimenti richiesti.

a. Romagna Acque - Statuto

In merito alla non conformità segnalata dalla Sezione Regionale di controllo per l'Emilia - Romagna, si richiamano le motivazioni (con riferimento alla del. 106/2020/VSGO) già rese con missiva del 12.01.2021 inoltrata via PEC all'Ente in indirizzo (ns. rif. prot. 249/2021), rilevato altresì che già la competente Sezione di controllo (v. del. 132/2024/VSG), pur rilevando l'asimmetria (oggi: non conformità - v. pag. 86, del. 170/2025/VSGO) tra l'art. 16 Statuto Romagna Acque S.p.A. e l'articolo 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016, ebbe a rilevare che *"la motivazione adottata a sostegno dell'amministrazione collegiale (a 5 membri: n.d.r.) è complessivamente esaustiva e convincente tenendo conto del complesso dell'azione aziendale, dell'andamento dei bilanci degli ultimi tre anni, delle molteplici attività assegnate alla Società e, non ultimo, guardando al parametro della sostanziale "tenuta" sul piano generale dei costi sopportati dalla Società"*.

Si evidenzia, per scrupolo, che dalla lettura dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 175/2016 (TUSP), emerge come, in deroga al modello ordinario dell'Amministratore unico (Art. 11, comma 2, TUSP), l'Assemblea dei Soci sia riconosciuta (tra le altre) la facoltà di optare per un Organo collegiale di 3 o 5 membri, scelta in concreto rimessa alla sovranità assembleare, previa adozione di una deliberazione analiticamente motivata, che attesti le specifiche esigenze di adeguatezza organizzativa ed il rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica (sul punto, v. in precedenza): ne consegue che non appare in contrasto con il dettato normativo (Art. 11, comma 3, TUSP) la clausola statutaria che preveda, in alternativa all'Amministratore unico, un Consiglio di Amministrazione composto da un numero fisso di cinque membri. La norma primaria, infatti, autorizza la composizione collegiale di tre o cinque componenti, lasciando all'autonomia statutaria il compito di individuare la dimensione ottimale tra le due, e quindi la mancata indicazione di entrambe le opzioni numeriche (3 o 5) non costituisce di per sé un profilo di illegittimità.

Peraltro, tenuto conto che la deliberazione in oggetto, parte motiva/dispositiva, riconduce a non conformità/criticità la mancata indicazione, nell'atto statutario, di entrambe le ipotesi di composizione del Consiglio di Amministrazione (3 o 5 membri), in sede di prossime modifiche dello Statuto vigente si procederà alla riscrittura parziale dell'art. 16 dello Statuto sociale: la modifica interesserà il comma 1,

esplicitando la possibilità di nominare un Organo amministrativo in forma collegiale composto da 3 o 5 componenti, per garantire così la piena aderenza al modello legale e la flessibilità organizzativa richiesta, e vedrà l'inserimento del comma 4-bis, diretto alla regolamentazione di situazioni straordinarie.

Si indicano di seguito le ipotizzate modifiche:

Art.16

Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e dell'art. 11 D. Lgs. n. 175/2016 s.m.i., la Società è amministrata alternativamente da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto *da tre o* cinque membri, incluso il Presidente, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.
2. invariato
3. invariato
4. invariato
- 4.bis Se, per dimissioni o per altra causa, viene a mancare il Presidente, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica. Fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, quello uscente può compiere i soli atti di ordinaria amministrazione e, con motivazione specifica, quelli urgenti e indifferibili, nei limiti temporali previsti dal D.L. 293/1994 richiamato dall'art. 10 dello statuto.

b. Plurima S.p.A.

Si evidenzia che nella delibera in oggetto, nella parte dispositiva, non risultano mossi rilievi e/o criticità nei confronti di Plurima S.p.A..

Considerato che in Plurima S.p.A. la scrivente società detiene una quota minoritaria di capitale sociale, mentre il restante fa capo a Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, alla cui attività di direzione e coordinamento Plurima S.p.A. è sottoposta (v. anche del. 170/2025/VSGO, pag. 88), pare azione allo stato sufficientemente utile ed in linea con la posizione sociale ricoperta da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. quella di trasmettere, a cura della scrivente, tanto alla Società partecipata quanto al Socio di maggioranza, la circostanza segnalata dall'Ente in indirizzo, con invito all'osservanza, sin dall'esercizio 2025, delle previsioni di cui all'art. 6 TUSP, trattandosi di precetto da ritenersi applicabile a Plurima S.p.A..

c. Acqua Ingegneria S.r.l.

Nella deliberazione in oggetto, parte dispositiva, la Sezione di controllo "prende d'atto" che le disposizioni statutarie relative alla composizione dell'Organo amministrativo non risultano pienamente allineate al dettato normativo (art. 11, comma 3, TUSP). Nella parte motiva (pag. 96, del. 170/2025/VSGO) viene registrato che lo Statuto prevede un eventuale Consiglio di Amministrazione nella composizione fissa di 3 membri, *"di fatto adottando una previsione più restrittiva di quella prevista dalla norma"*. Tale circostanza, non essendo stata tradotta in segnalazione di non conformità/criticità/rilievo, non pare ora necessitare di interventi correttivi, anche considerando che in detta partecipata l'Organo amministrativo attualmente è costituito da un Amministratore unico (art. 11, comma 2, TUSP). Valgano poi le considerazioni svolte sub a., in relazione alla lettura dell'art. 11, comma 3, TUSP, che nello specifico di Acqua Ingegneria S.r.l. sembrano seguite anche dalla pronunciante Sezione di controllo.

Gli uffici di Romagna Acque sono a disposizione per ogni chiarimento e/od approfondimento.

Il Presidente (Avv. Fabrizio Landi) firmato digitalmente

AB/CB/MA/GS//ma